



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

IL CONSIGLIERE DELEGATO

sul ricorso iscritto al n. 16195/2023 R.G. proposto da:

Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzarella

-ricorrente-

contro

Norcia Giovanni Renato, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Fera

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 620/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il
22/02/2023

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le questioni devolute dal ricorso sono state, di recente, esaminate dalle sezioni unite di questa Corte con le pronunce nn. 13506, 13507 e 13510 del 2026.

Risultano affermati i seguenti principi di diritto:

« - L'art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che "L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994", fa discendere dal *factum probatum* dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, che trova disciplina nell'art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all'albo professionale l'onere della prova contraria.

- Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30 maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30 maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermo restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità degli stessi.

- La prova contraria dell'esercizio della libera professione per i geometri iscritti all'albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l'esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell'interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore.

- Nell'attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all'Albo), ma anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

- Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell'attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione - tra i quali

tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.»

Le sezioni unite hanno confermato la costante giurisprudenza che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, ritiene condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

Si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione (Cfr. Cass. n. 4568 del 2021 n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n. 5183 del 2025, che hanno superato, consolidandosi Cass. n. 5375 del 2019).

Tuttavia nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che "le attività oggetto di contestazione sono state eseguite per ordine e nell'interesse di Poste Italiane S.p.a." si è trattato di "atti di esercizio della professione (....)compiuti nello svolgimento delle mansioni rientranti nel rapporto di lavoro subordinato con Poste italiane e relativi ad immobili in uso al datore di lavoro."

In corretta applicazione dei principi su esposti, pertanto, si è escluso l'obbligo contributivo poiché non è venuto "in rilievo lo svolgimento, neppure in via occasionale, di attività libero professionale, essendo l'attività dell'ente Poste non inquadrabile né in alcun modo attinente ad attività connessa con quella di geometra".

In conclusione, per le ragioni esposte, si propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Si comunichi ai difensori delle parti

Roma, il 21/07/2026

Fabrizia Garri